

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli
sezione civile settima

composta dai magistrati:

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio	presidente
dott. Michele Magliulo	consigliere
dott.ssa Lucia Minauro	consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. [REDACTED] R.G. di appello avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Benevento pubblicata in data 07.07.2022;

t r a

[REDACTED] *Parte_1* (c.f. [REDACTED] *P.IVA_1*) e per essa, quale mandataria, [REDACTED] *Parte_2* (codice fiscale [REDACTED] *P.IVA_2* p. IVA [REDACTED] *P.IVA_3*), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F._1*);

APPELLANTE

e

[REDACTED] *Controparte_1* (c.f. [REDACTED] *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F._3*);

APPELLATA

Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 5 febbraio 2026, svoltesi con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Con atto di citazione notificato il 23.1.2020, *Controparte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], con il quale le era stata ingiunta la somma di € 11.295,47 in favore di *CP_2* quale mandataria per la gestione del credito della [...] *Parte_1* a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. [REDACTED], intrattenuto con la Banca cedente [REDACTED].

A sostegno dell'opposizione, l'opponente evidenziava come dal contenuto del ricorso monitorio emergesse che *Parte_1* [...] sarebbe divenuta titolare del credito azionato per averlo acquisito, mediante cessione, da *Parte_3* deduceva, inoltre, di non aver mai intrattenuto rapporti bancari con alcuna delle società ricorrenti, nei confronti delle quali eccepiva il "difetto di legittimazione attiva".

Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: *"in accoglimento della spiegata opposizione, sentir revocare il D.I. n. 1528/19 e rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni altra conseguente statuizione anche in ordine alle spese, competenze e legali accessori della procedura"*.

Si costituiva in giudizio *Parte_1* e per essa, quale mandataria per la gestione del credito *Controparte_3* (già *CP_2* [...]), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza n. 11630/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, il Tribunale di Benevento così decideva: *"1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto 2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 145,00 per contributo unificato ed euro 4.835,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che l'opponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 60/2020 del 30/1/2020"*.

Il giudizio di appello

Pt_I *Parte_I* con atto di appello, notificato a mezzo pec in data 21.12.2022, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: *"a) riformare la impugnata sentenza e, in accoglimento del proposto appello, dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva rispetto al credito ingiunto in capo all'appellante Parte_I creditore opposto nel giudizio di prime cure; b) per effetto della riforma della statuizione di prime cure, disporre la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1528/2019, previa declaratoria di esecutorietà dello stesso, per tutti i motivi suesposti; c) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto; d) rigettare comunque qualsivoglia contestazione ex adverso proposta perché palesemente dilatoria, defatigatoria, oltre che infondata in fatto e diritto e non provata; e) nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza impugnata, riformare per i motivi esposti il capo sulla regolamentazione delle spese di lite, disponendo la compensazione integrale o parziale delle stesse, commisurando le stesse a tutti i criteri e ai parametri di cui alla normativa vigente ex D.M. n. 55/14 e s.m.i.; f) emettere ogni altro provvedimento, anche istruttorio, che in relazione ai fatti di causa la Corte adita riterrà opportuno disporre d'ufficio".*

Si è costituita in giudizio *Controparte_I* con comparsa depositata in data 09.03.2023, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame e concludendo: *"per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria delle spese competenze del giudizio da liquidare a carico dell'erario per pregressa ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato".*

All'udienza del 5 febbraio 2026, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 *ter* c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

I motivi della decisione

L'impugnante, con un primo motivo (intitolato: *“violazione e/o errata applicazione degli atti di causa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 58 TUB e 1264 c.c. ai fini della prova della legittimazione dell'appellante”*), censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insufficiente al fine di provare la legittimazione attiva di essa cessionaria, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017, non attribuendo, inoltre, adeguato rilievo alla dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata da [REDACTED] e prodotta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.

Deve innanzitutto precisarsi che la legittimazione ad agire, quale requisito processuale che attiene all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda, non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale.

La titolarità sostanziale del diritto, che investe, invece, il merito della domanda e si identifica, appunto, con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.

L'art. 58 TUB consente alle banche e agli intermediari finanziari di effettuare cessioni in blocco di rapporti giuridici mediante la sola pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, con effetto sostitutivo della notificazione ai debitori ceduti.

Sul punto, la Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando

non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.

Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto anche la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, nemmeno la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, anche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (pt. Cass. 29/09/2025, n.26342; 06.02.2024, n. 3405; Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, n.2901).

Nel caso in esame, come correttamente osservato dal primo giudice l'opponente/odierna appellata *“ha specificamente contestato la*

legittimazione attiva dell'opposta, non avendo intrattenuto con essa alcun rapporto bancario. Ha, dunque, contestato la titolarità del credito in capo alla Parte 1 evidenziando l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta e segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra la banca cedente e la predetta cessionaria".

Al riguardo, va anche evidenziato che l'odierna appellante non poteva avere conoscenza dell'esistenza o meno dei contratti di cessione e, quindi, avendo negato la titolarità del diritto di credito azionato ed eccepito la mancanza di prova della cessione del credito, ha posto in essere una contestazione che inevitabilmente contraddice a monte l'esistenza stessa della cessione in questione.

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la particolare disciplina della cartolarizzazione dei crediti ex art. 58 TUB non consente di provare, nel caso in esame, la cessione degli stessi attraverso il solo avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, atteso che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. 08/11/2024, n.28790).

Ne discende che la mancata esibizione dei contratti relativi a ciascuna delle cessioni (con i relativi allegati indicanti l'elenco dei singoli rapporti ceduti), o comunque di diversa documentazione idonea a tali fini, non consente di ritenere adeguatamente provata la titolarità del diritto azionato in capo all'attuale società appellata.

Come puntualmente chiarito dalla Suprema Corte, altra e diversa questione è quella concernente la prova dell'inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2025, n. 10742, Cass. n. 17944/2023).

In tal caso la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che il giudice di merito può dedurre che il credito oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 4277/2023). È però al riguardo necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche. Neanche questa condizione pare ricorrere nel caso di specie. Dall'esame dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017 emerge, infatti, che la cessione ha ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari classificati come deteriorati sorti nell'arco temporale dal 1975 al 2016 (quarantuno anni). Si tratta, all'evidenza, di una vasta tipologia di crediti di numero elevato. Come statuito dalla Corte di Cassazione, in fattispecie analoga a quella in esame, *"l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati) è invero relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben 41 anni. A tale stregua una siffatta indicazione non legittima l'affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, la mera affermazione che nella specie sono stati dalla CP_4 ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati 'deteriorati' (espressione tra l'altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa"* (Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2025, n. 10742).

Inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può al più rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa

della parte cedente (Cass. n. 17944/2023, richiamata da Cass. n. 10742/2025) e nel caso di specie, proviene dalla cessionaria.

Né vale a colmare tale lacuna probatoria la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata da [REDACTED] e prodotta dall'appellante contestualmente alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nel giudizio di primo grado. Ciò per un duplice ordine di ragioni, tra loro concorrenti e ciascuna di per sé sufficiente a determinare il rigetto del motivo. In primo luogo, la dichiarazione di cessione proviene da un terzo, [REDACTED] soggetto distinto sia dall'appellante sia dall'appellata e non integra confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., né costituisce documento contrattuale. Si tratta di una dichiarazione di scienza proveniente dalla cedente, prodotta unilateralmente dalla parte che intende avvalersene e redatta specificamente in funzione del giudizio. Tale dichiarazione non può ex se costituire prova sufficiente dell'inclusione del credito nella cessione in blocco, soprattutto in quanto, come detto, l'appellata ha specificamente contestato non solo l'inclusione del credito nel blocco ceduto, ma la stessa titolarità del rapporto in capo a [...] [REDACTED]

Parte_1 deducendo di non aver mai intrattenuto rapporti bancari con alcuna delle società intime.

Dunque, la pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale soddisfa l'onere di notificazione ai debitori ceduti in via equipollente, ma non assolve l'ulteriore onere di dimostrare che un credito specifico rientri tra quelli trasferiti (cfr. Cass. cit. n. 10742/2025, che richiama Cass. n. 17944/2023) e la dichiarazione unilaterale della cedente, proveniente da un terzo rispetto al giudizio e predisposta in funzione dello stesso, non può supplire alla mancata produzione del contratto, che rimane l'unico strumento idoneo a fornire prova piena della cessione. L'appellante, pur a fronte delle specifiche contestazioni operate dalla controparte, non ha mai prodotto in giudizio il contratto di cessione stipulato tra [REDACTED] e *Parte_1* né i relativi allegati contenenti l'elenco analitico dei crediti ceduti, avendo peraltro affermato, nel ricorso monitorio, di essere divenuta titolare del

credito azionato per averlo acquisito, mediante cessione, da *Parte_3*

[...]

La statuizione del Tribunale di Benevento è dunque corretta e merita integrale conferma.

L'appello deve essere, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio. Le spese sono

liquidate in favore dell'Erario, atteso che l'appellata *CP_1*

[...] risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* con atto di appello notificato in data 21.12.2022, avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Benevento pubblicata in data 07.07.2022, contro *Controparte_1*, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:

1) rigetta l'appello proposto da *Parte_1* e conferma la sentenza impugnata;

2) condanna *Parte_1* al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € [REDACTED] a titolo di compensi

professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge in favore dell'Erario;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.

Napoli nella Camera di Consiglio del 4.6.2026.

Il Consigliere estensore
dr.ssa Lucia Minauro

Il Presidente
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio